

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana » (583) (D'iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo ed altri) (1)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . .	Pag. 237, 238, 239 e passim
BOLDRINI Arrigo (PCI)	239, 240
CAROLI, sottosegretario di Stato per la difesa	238, 240
GIUST (DC), relatore alla Commissione	238, 239
TROPEANO (PCI)	239

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Valutazione, a titolo onorifico, delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di Liberazione in Italia e all'estero, nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate ».

La seduta ha inizio alle ore 12,35.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana » (583), d'iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconosci-

4^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (14 giugno 1978)

mento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana », d'iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo, Albertini, Donelli, Cipellini, Pecchioli, Signori e Tolomelli.

Comunico che sia la 1^a che la 5^a Commissione, richieste di parere, si sono espresse favorevolmente sul disegno di legge in oggetto.

Ricordo, inoltre, che la Commissione aveva raggiunto, dopo ampia e approfondita discussione, l'accordo su un nuovo testo del disegno di legge, predisposto dal relatore, senatore Giust.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli, nel nuovo testo. Ne do lettura:

Art. 1.

A coloro che, in qualità di ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

G I U S T, *relatore alla Commissione.* Propongo il seguente emendamento, aggiuntivo delle parole « in qualunque momento avvenuto », dopo le parole « o in congedo ».

C A R O L I, *sottosegretario di Stato per la difesa.* A nome del Governo dichiaro di accettare tale emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore e accolto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 2.

Ai partigiani combattenti ai quali sia stata riconosciuta una qualifica gerarchica prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, è concesso, a titolo onorifico, il corrispondente grado nell'Esercito, sempre che la funzione di comando sia stata esercitata per un periodo non inferiore a tre mesi prima della data di liberazione della zona in cui operarono. In caso di periodo inferiore ai tre mesi, il grado sarà equiparato a quello immediatamente inferiore.

È approvato.

Art. 3.

Coloro che, nel corso della lotta partigiana, già ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale, effettivo o di complemento, possono optare per il riconoscimento più favorevole.

È approvato.

Art. 4.

Coloro che, oltre al grado partigiano, hanno ottenuto anche la qualifica di mutilato o invalido per causa partigiana, possono richiedere l'iscrizione nel Ruolo d'onore dell'Esercito, ai sensi degli articoli 116 e 120 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

C A R O L I, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo propone la soppressione dell'articolo 4.

G I U S T, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole alla soppressione proposta dal Governo.

4^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (14 giugno 1978)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo predetto.

Non è approvato.

Art. 5.

La promozione, a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'articolo 1, è concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di Liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

È approvato.

Art. 6.

Il periodo minimo di comando, di cui agli articoli precedenti, non è richiesto nei confronti dei:

caduti o dispersi in combattimento;
deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione;

mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano;

deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attività partigiana.

È approvato.

Art. 7.

Le promozioni onorifiche di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini della quiescenza e sono disposte con decreti del Ministero della difesa su domanda degli interessati diretta ai Distretti o Comandi militari di appartenenza, i quali provvederanno alla istruzione delle relative pratiche, avvalendosi, se del caso, dell'apposito Servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani.

Mi domando se è esatto inserire in una legge una espressione come « se del caso ».

BOLDRINI ARRIGO. Esiste un precedente legislativo: è già stato usato nella legge n. 518.

TROPEANO. Attraverso quel « se del caso » possiamo offrire la possibilità di un ricorso: io, interessato, posso ritenere che in quel caso il Distretto abbia ommesso di richiedere gli elementi.

PRESIDENTE. *Re melius pensata*, ritengo che la formulazione possa rimanere quella proposta dal relatore. Infatti il « se del caso » significa che se il Distretto ha gli elementi, deve decidere; se non li ha, deve rivolgersi al Servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

GIUST, relatore alla Commissione. Prima di approvare il disegno di legge nel suo complesso, desidero rivolgere al Governo una raccomandazione perchè disponga per la istituzione di un diploma d'onore o comunque per un qualsiasi atto ufficiale per superare la anomalia in atto, secondo la quale i partigiani sono, in via ufficiale, in possesso soltanto di un riconoscimento straniero, quello del generale Alexander.

Rivolgo, quindi, la viva preghiera al Governo perchè voglia studiare un attestato ufficiale di riconoscimento della qualifica di partigiano.

BOLDRINI ARRIGO. Mi associo all'invito del relatore. È bene il Governo sappia che ci sono dei precedenti abbastanza indicativi. Vorrei ricordare a me stesso che quando si costituì il comitato per il Ventennale della Resistenza, presieduto dal compianto presidente del Consiglio Aldo Moro, venne proposta la formulazione di un documento dello Stato italiano per la Resistenza.

Devo anche dire che questo veniva incontro ad una richiesta fatta, in occasione dell'approvazione della legge per il riconoscimento del Corpo volontari della libertà, dal

4^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (14 giugno 1978)

Parlamento alla fine del 1958, poco prima dello scioglimento della legislatura.

In quella sede si associò anche il presidente del Consiglio del tempo, senatore Adone Zoli. Poichè, quindi, esistono degli atti ufficiali di Governo e di Parlamento, prego vivamente l'onorevole Caroli di farsi parte diligente presso il Governo al fine di arrivare ad una soddisfacente conclusione della questione. A parte la giustificazione fornita dal relatore Giust con molto senso di responsabilità, l'anomalia è ancora più grave se ci confrontiamo con quanto hanno fatto gli altri paesi: noi siamo l'unico paese europeo i cui combattenti volontari della libertà non abbiano un atto di riconoscimento ufficiale da parte del Governo. Siamo veramente al di fuori di ogni realtà!

CAROLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Attualmente che cosa hanno?

BOLDRINI ARRIGO. In base alla legge n. 518 hanno un talloncino di riconoscimento, vale a dire un foglio con timbro a secco firmato dal Presidente della Regione, iscritto nel foglio matricolare. È vero che abbiamo diritto alla croce di guerra al valore, su richiesta particolare del Distretto militare per almeno tre mesi di guerra combattuta, però manca un documento ufficiale dello Stato italiano che dichiara che la tale persona ha il titolo di combattente della libertà. Effettivamente l'unico documento rilasciato è quello del maresciallo Alexander,

quando era comandante generale del Mediterraneo; il che, anche da un punto di vista morale, non ha bisogno di commenti.

Aggiungo, perchè il Sottosegretario abbia a disposizione tutti gli elementi, che, con una delegazione formata da tutti gli esponenti delle forze partigiane, ci facemmo tempo addietro parte diligente presso il Presidente della Repubblica in merito a tale questione e devo dire che lo stesso presidente Leone rimase sorpreso del fatto. È chiaro, comunque, che l'iniziativa deve essere presa dal Ministro della difesa. Grazie.

PRESIDENTE. In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Valutazione, a titolo onorifico, delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di Liberazione in Italia e all'estero, nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. GIULIO GRAZIANI